



REGIONE
PIEMONTE

*Direzione Sanità e Welfare
Settore Prevenzione e Veterinaria
Settore Emergenza COVID 19
sanita@regione.piemonte.it*

Il Dirigente

Torino, (*)

Protocollo n. (*) /

(*): "segnatura di protocollo
riportata nei metadati di Doqui ACTA"

Classificazione

Ai Direttori Generali delle ASR
Ai Direttori del Dipartimento di Prevenzione ASL
Ai Direttori/Responsabili dei SISP
Agli MMG/PLS per il tramite dei Distretti ASL

e p.c. FIMMG
SNAMI
SMI

L o r o S e d i

Oggetto: *chiarimenti impiego tamponi antigenici rapidi nelle azioni di contact tracing alla luce della diffusione e della rapida crescita del numero di nuovi positivi.*

In riferimento ad alcuni quesiti pervenuti da parte dei SISP e MMG sull'estensione dell'impiego dei tamponi antigenici rapidi,

tenuto conto dell'attuale andamento epidemiologico, così come riportato anche dall'ultimo parere del Seremi del 14.12.2021 in cui si evidenzia che in Piemonte l'epidemia risulta in crescita in quanto nelle ultime quattro settimane l'incidenza è quasi triplicata passando da 84.6 x 100.000 (settimana 15-21 novembre) a 214.9 x 100.000 (6-12 dicembre) e che il dato più rilevante si registra nelle fasce di età 6-10 e 11-13 con un'incidenza settimanale (6-12 dicembre) rispettivamente di 574.6 x 100.000 e 447.9 x 100.000;

Richiamate

- la circolare prot. 35324 del 30.10.2020 del Ministero della Salute ad oggetto "Trasmissione documento test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica" predisposto dal ISS che:

sottolinea come l'elevata sensibilità e specificità non possano rappresentare l'unico criterio nella scelta del tipo di test da utilizzare nell'ambito di una strategia laddove rimane essenziale la rapidità di diagnosi nei soggetti con sospetto clinico e numerosi potenziali contatti (vedi ambito scolastico)

chiarisce che i test rapidi sono strumenti utili soprattutto per le indagini di screening, ma anche per l'identificazione dei contatti asintomatici dei casi

aggiorna la definizione di caso confermato, così come recepito dalla DGR 3-12190 del 3.11.2020, in relazione all'utilizzo dei test antigenici rapidi che non necessitano di conferma con test molecolare in presenza di situazioni con link epidemiologico o in situazioni di elevata prevalenza (a causa del loro basso valore predittivo negativo in situazioni di bassa prevalenza)

- la circolare Ministeriale del 11.08.2021 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena ed isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS COV 2 in Italia ed in particolare della variante Delta lignaggio b.1.617.2" che riporta:

al fine di stabilire il termine dell'isolamento di un caso confermato COVID-19, in caso di mancata pronta disponibilità di test molecolari o in condizioni d'urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni di sanità pubblica in tempi rapidi, si può ricorrere a test antigenici, quali i test antigenici non rapidi (di laboratorio), i test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza e quelli basati su microfluidica con lettura in fluorescenza, che rispondano alle caratteristiche di sensibilità e specificità minime sopra indicate (sensibilità $\geq 80\%$ e specificità $\geq 97\%$, con un requisito di sensibilità più stringente ($\geq 90\%$) in contesti a bassa incidenza).

Pertanto,

tenuto conto della prioritaria esigenza, nell'attuale contesto epidemico, di individuare prontamente i casi, isolarli e rintracciarne i contatti, facilitando la decisione di applicare o meno misure quarantenarie o di testing in tempi brevi al fine di limitare il più possibile la diffusione del virus SARS COV-2 nell'attuale scenario epidemiologico;

preso atto che sulla base delle informazioni fornite dal gruppo tecnico regionale risulta che i test antigenici maggiormente impiegati sul territorio regionale, risultano inseriti nel documento di EU Health Preparedness della Commissione Europea "Common list of COVID-19 rapid antigen tests: Annex I" che elenca e aggiorna tempestivamente tutti i test antigenici (prima-terza generazione) che sono stati sottoposti a studi di validazione indipendenti a garanzia delle caratteristiche operative di sensibilità e specificità;

in contesti laddove, l'utilizzo del test antigenico può risultare preferibile, anche considerando i possibili limiti nelle caratteristiche del test per la tempestività della diagnosi dei casi sospetti di COVID-19 al fine di limitare la diffusione del virus permettendo un tempestivo controllo del focolaio, in analogia con quanto già previsto dal Ministero della Salute relativamente al contesto scolastico si ritiene che le ASL e gli MMG/PLS possano dare la priorità all'utilizzo del test antigenico, senza ulteriori conferme, in tutte le situazioni ove questo sia previsto in alternativa al test molecolare nella sopracitata circolare del 11 agosto 2021.

Per l'adozione dei periodi contumaciali ed il loro termine saranno pertanto utilizzabili gli esiti di tamponi molecolari e antigenici caricati sulla piattaforma COVID 19 da soggetti pubblici e privati ad esclusione di quarantene di classi delle scuole dove per il termine del periodo di quarantena è previsto una valutazione di coorte.

Restano invece invariate le indicazioni relative alla gestione dei contatti di casi COVID-19 da varianti precedentemente denominate VOC NON 202012/01 (sospetta/confermata) previste nella Circolare n. 22746 del 21/05/2021 "Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2".

Nelle more di indicazioni nazionali si ritiene che le misure previste per la variante Beta siano applicabili anche in caso di conferma/sospetta variante Omicron.

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile dei settori
Prevenzione e Veterinaria
Emergenza COVID 19
Dottor B. Griglio

Il Direttore del
DIRMEI
dottor E. Manno

Il Consulente Strategico
della Presidenza della Giunta
dottor Pietro Presti

Il Direttore Sanità e Welfare
dottor M. Minola